

# Sparci Notizie

**Agenti e Rappresentanti di Commercio  
Notiziario del Sindacato Usarci - Sparci - Genova**



## **Rinnovo Direttivo Usarci-Sparci Genova**

il Consiglio Direttivo del sindacato della sede di Genova il 20 luglio scorso si è riunito per procedere alla nomina dei nuovi consiglieri e relativi incarichi a seguito delle dimissioni del signor Davide Caropreso, dopo quasi 17 anni di presidenza.

**(Leggere articolo a pag. 3)**



**Se smetti di imparare  
Cominci ad invecchiare**



## SOMMARIO

- **Pag. 3 Il saluto del nuovo presidente Sparci di Genova**
- **Pag. 5 Dal 6 luglio PEC obbligatoria per tutti**
- **Pag. 8 La parola al commercialista**
- **Pag. 13 La trasformazione digitale**
- **Pag. 14 Le prestazioni extra contrattuali**
- **Pag. 16 Riforma al codice della strada 2023**
- **Pag. 18 Una truffa ben congegnata**
- **Pag. 19 Il contratto di agenzia**
- **Pag. 22 Pillole di Enasarco**

## SPARCI NOTIZIE

### **Direttore Responsabile:**

Davide Caropreso

### **Comitato di redazione:**

Angelo Mondini

Massimo Pesare

### **Coordinatore Editoriale:**

Davide Caropreso

### **Progetto grafico e impaginazione:**

Matteo Caropreso

### **Collaborano a questo numero:**

Andrea Mortara

Giuseppe Gasparri

Emiliano Delfino

Nicolò Valenti

### **Comitato di redazione direzione e amministrazione Pubblicità e informazioni:**

Via XX Settembre 10/8 IV° piano  
16121 Genova

### **Orario segreteria:**

**apertura al pubblico dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00, il pomeriggio solo su appuntamento**

### **Per fissare appuntamenti**

**telefonare al: 010 5954838**

Fax. 010-5954838

e-mail: [segreteria@usarciliguria.it](mailto:segreteria@usarciliguria.it)

sito: [www.usarciliguria.it](http://www.usarciliguria.it)

### **Autorizzazione del Tribunale di**

**Genova N° 38/84 del 12 settembre 1984**

**distribuito esclusivamente in formato elettronico**

## Il saluto del nuovo presidente Usarci-Sparci di Genova



**Donatella Franchin, nuova Presidente Sparci di Genova**

**I**l consiglio direttivo, dopo le dimissioni dell'amico Davide Caropreso ha voluto nominare me come nuovo presidente dello Sparci di Genova. Dopo quasi 30 anni

di militanza in questo sindacato sono onorata di essere stata eletta presidente di Usarci Sparci Genova.

Mi avvicinai ad Usarci nel lontano 1994 quando dovevo firmare il mio primo mandato di agenzia. Si trattava di una importante azienda nel campo farmaceutico, ma siccome sono diffidente per natura ho pensato bene di farmi controllare il contratto. Ebbene il contratto era pieno di insidie che solo un occhio esperto in materia poteva rilevare.

Questa è l'importanza di aderire ad un sindacato di agenti come Usarci Sparci. Chi mi conosce sa che il mio telefono è sempre acceso e tutti noi, dalla segreteria ai colleghi del consiglio direttivo, siamo pronti e solerti nell'affrontare e risolvere i problemi degli associati e dei colleghi che vorranno aderire al nostro sindacato.

Grazie ai membri del consiglio direttivo che per la prima volta nella storia dei 78 anni del sindacato Usarci Sparci di Genova hanno eletto una figura femminile.

Un affettuoso saluto a tutti gli associati.

**Donatella Franchin**  
[presidenza@usarciliguria.it](mailto:presidenza@usarciliguria.it)

## Il saluto del presidente uscente Usarci-Sparci di Genova

### Davide Caropreso lascia l'incarico

**D**opo quasi 17 anni di presidenza, per motivazioni personali e familiari sono costretto a rinunciare alla presidenza dell'Usarci-Sparci di Genova. Rimarrò nel Consiglio Direttivo perché gli amici hanno voluto che assumessi l'incarico di tesoriere. Incarico che ho ricoperto già in passato per un lungo periodo. Resterò come responsabile della comunicazione e continuerò a essere il direttore responsabile di Sparci Notizie. Con questo voglio informare i colleghi che non sparirò e mi occuperò ancora del Sindacato, ma con altri incarichi. A fine di un mandato è inevitabile fare bilanci. Se escludiamo questi ultimi tre anni che causa Covid ci hanno visto in

grossa sofferenza non mi dichiaro insoddisfatto per quel che è stato realizzato fino al 2019. Da oggi in poi tutto il direttivo dovrà rimboccarsi le maniche e realizzare tutte le iniziative che sono in programma. Io ci sarò. Buon lavoro a tutti e *ad maiora semper*.

**Davide Caropreso**  
[gestione.comunicazione@usarciliguria.it](mailto:gestione.comunicazione@usarciliguria.it)



UNIONE SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIO ITALIANI

FEDERAZIONE NAZIONALE  
Via delle Sette Chiese 144 - 00145 ROMA  
Tel. 06 51435215 r.a.  
Fax 06 51606147  
e-mail federusarci@usarci.it

Prot. 143/23  
Roma 2 agosto 2023  
Messaggio email

Ai Presidenti Sindacati USARCI  
Al Consiglio Direttivo  
Ai Sindacati Federati  
Ai Referenti di AS Usarci  
LORO SEDI

**Oggetto: Rinnovo Organi - GENOVA**


Riceviamo informativa dalla sede di Genova che il 20 luglio scorso il Consiglio Direttivo del sindacato si è riunito per procedere alla nomina dei nuovi incarichi a seguito delle dimissioni del signor Davide Caropreso, dopo quasi 17 anni di presidenza.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

Presidente	Donatella Franchin
Vice Presidente Vicario	Marco Oneto
Vice Presidente	Pierangelo Alberti
Segretario	Clelio Vellosi
Tesoriere	Davide Caropreso
Consigliere di Presidenza	Giuseppe Gasparri
Consigliere di Presidenza	Davide Caropreso

Con stima salutiamo il signor Caropreso ed auguriamo un proficuo lavoro al neo Presidente e al nuovo Consiglio.

Un cordiale saluto.

La Segreteria  




## Dal 6 luglio PEC obbligatoria per tutti



**E' uno strumento di comunicazione sicuro utilizzato da anni da aziende, Pubblica Amministrazione e Professionisti**

A partire dal 6 luglio avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata sarà quasi obbligatorio per tutti. Di fatto per tutte le imprese, agenti di commercio compresi, vige quest'obbligo già da anni, nello specifico dalla conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2021.

Sappiamo che il significato dell'acronimo PEC è Posta Elettronica Certificata. Attraverso di essa è possibile inviare messaggi e comunicazioni con valore legale equiparato alle raccomandate di A/R. Di fatto è uno strumento di comunicazione sicuro utilizzato da anni da aziende, Pubblica Amministrazione e Professionisti. La comunicazione è così più veloce ed agevole, oltre ad avere il vantaggio di inviare comunicazioni ufficiali in molto meno tempo, certificando data e ora di spedizione e consegna. I messaggi tramite PEC sono inoltre sicuri grazie ai sofisticati sistemi di anti-virus e antispam ad essa collegati.

La procedura di creazione e attivazione della PEC è abbastanza semplice. I passaggi sono molto simili a quelli usati

per aprire una mail tradizionale di posta elettronica. Attenzione però, il provider, o il gestore della PEC, deve essere accreditato presso l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). Esso rappresenta l'organo pubblico responsabile della vigilanza dei servizi digitali.

La PEC di fatto può essere richiesta da diversi utenti, dalle imprese alle persone giuridiche ai cittadini privati. Il servizio PEC è a pagamento, ma il prezzo di solito è molto contenuto.

Fin dal 2009 alcuni soggetti avevano l'obbligo di dotarsi di PEC, ma solo a partire dal 1° ottobre 2020 non è più consentito fare impresa senza avere una "sede virtuale" sul web.

Oggi nel Registro delle Imprese è presente il campo "domicilio digitale". Questo concetto va oltre la semplice casella di Posta Elettronica Certificata, come definito dal Codice dell'Amministrazione Digitale, il domicilio digitale include anche i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Serc).



### **VERIFICA IL TUO INDIRIZZO PEC**



Il **Decreto Semplificazioni** ha introdotto specifiche sanzioni a carico delle **imprese** che non risultano avere un **indirizzo** di posta elettronica attiva (**PEC**) alla data del 1° ottobre **2020**. Tutte le imprese, quindi **tutti gli agenti di commercio**, sono invitate a verificare se il proprio indirizzo PEC è attivo e iscritto nel Registro delle Imprese.

Per coloro che risulteranno inadempienti dopo il 1.10.2020, oltre alla sanzione, il conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese procederà ad assegnare d'ufficio un domicilio digitale per la sola ricezione dei documenti.

**Gli importi delle sanzioni**, per ciascun soggetto obbligato, sono compresi tra **un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro**.

Se nel corso della vita dell'impresa il domicilio digitale diventa inattivo, ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio, caso molto frequente, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio l'indirizzo, previa diffida, e procede con l'applicazione della sanzione e con l'assegnazione d'ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

**Verifica che la PEC della tua agenzia sia:**

1. Attiva e funzionante
2. Univoca. La PEC deve essere riferibile esclusivamente a ciascuna impresa anche in caso, ad esempio, di più società facenti capo agli stessi soci.
3. Riconducibile esclusivamente all'impresa. Non può, ad esempio, essere la PEC generica o **dell'associazione di categoria alla quale l'impresa è iscritta.**

L'Ufficio di segreteria dell'Usarci-Sparci è a disposizione per ogni chiarimento in merito

Secondo la legge italiana l'obbligo di possedere la PEC è stato introdotto per diverse categorie, tra cui le Pubbliche Amministrazioni a partire dal 2009, i professionisti iscritti all'Albo a partire dal 2009, le nuove società di persone a partire dal 2009, le società di persone già costituite a partire dal 2011 e le partite IVA e le ditte individuali, compresi gli agenti di commercio, a partire dal 2013.

Le Partite IVA esenti da tale obbligo sono quelle assoggettate al regime forfettario e non iscritte in albi professionali. Infatti, la legge 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" del Decreto Semplificazioni stabilisce che tutte le imprese individuali e le società che non hanno comunicato il proprio indirizzo casella PEC al Registro Imprese entro il 1° ottobre 2020, sono obbligate a regolarizzare la propria posizione tramite comunicazione telematica al Registro Imprese competente per il territorio. La PEC obbligatoria è necessaria per poter effettuare diverse operazioni e adempimenti, tra cui:

- partecipazione a bandi, gare d'appalto e concorsi
- comunicazioni con Enti della Pubblica Amministrazione
- compilazione di questionari e indagini ISTAT
- trasmissione di documenti riservati in sicurezza
- invio e ricezione delle fatture elettroniche a e da fornitori e clienti
- convocazione di consigli, giunte e assemblee
- semplificazione dello scambio di informazioni tra le sedi operative
- gestione delle comunicazioni ufficiali all'interno di reti di imprese o commerciali.

Solo i titolari di partita iva forfettaria sono esonerati dalla PEC obbligatoria.

Molti di essi decidono comunque di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata così da avere la possibilità di partecipare a bandi e concorsi e inviare mail con valore legale. La PEC è obbligatoria per le Partite IVA forfettarie che sono iscritte a un albo professionale, o alla Camera di Commercio.

Secondo le nuove misure di digitalizzazione, potrebbe diventare obbligatorio, o fortemente consigliato per tutti i cittadini italiani avere una PEC a partire dal 6 luglio 2023. Questo perché è stato introdotto l'Inad, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, che rende tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione digitali.

Grazie all'adozione della PEC, tutti possono ricevere dal fisco varie tipologie di comunicazioni in modo sicuro, come informazioni sulle detrazioni fiscali, cartelle esattoriali e altri documenti fiscali. Questo sistema sostituisce la tradizionale raccomandata con un mezzo digitale più efficiente.

La Posta Elettronica Certificata è uno dei mezzi più sicuri per trasmettere comunicazioni importanti ai cittadini, quindi presto la raccomandata tradizionale sarà sostituita da questo mezzo digitale.

L'obiettivo è sfruttare la tecnologia digitale per migliorare la facilità con cui i cittadini possono ricevere, supervisionare, regolare e archiviare le comunicazioni legalmente vincolanti che ricevono dalle istituzioni.

I soggetti mittenti devono solo inviare il documento da notificare, dopodiché la Piattaforma si occuperà di trasmetterlo sia in formato digitale che fisico.

Per eleggere il proprio domicilio digitale, è necessario accedere a <https://domiciliodigitale.gov.it> e registrarsi al

servizio, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuata la registrazione il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo PEC da eleggere come domicilio digitale.

A partire dal 6 giugno 2023, cittadini, professionisti e aziende possono registrare su una nuova piattaforma, denominata INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC.

Dal 6 luglio 2023, il domicilio digitale eletto sarà attivo e consultabile.

In particolare, a partire da tale data:

- le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell'elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale
- chiunque potrà consultare liberamente il domicilio digitale dall'area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuole conoscere il domicilio digitale
- le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già disponibili in ambiente di test
- potranno eleggere il proprio domicilio digitale anche professionisti non iscritti in albi ed elenchi ed enti di diritto privato non presenti in INI-PEC.

L'INAD consente a chiunque di:

- consultare i domicili digitali dei soggetti che li hanno eletti
- esercitare le funzioni necessarie per gestire il proprio domicilio digitale
- esercitare le funzioni necessarie per la gestione del domicilio digitale nel caso di decesso del titolare dello stesso ovvero nel caso di estinzione dell'Ente
- esercitare le funzioni necessarie per la gestione del domicilio digitale, qualora, per impossibilità sopravvenuta, il titolare non se ne possa avvalere
- consultare le istruzioni per accedere all'assistenza.

I cittadini/persone fisiche possono gestire il proprio domicilio digitale anche tramite i servizi resi dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con la quale l'INAD è stato integrato. In attuazione di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 6-quater, comma 2), dal 6 giugno 2023, tutti gli indirizzi PEC dei professionisti presenti in INI-PEC (l'Indice nazionale degli Indirizzi PEC delle società, delle imprese individuali e dei professionisti iscritti a un Ordine professionale) sono stati importati automaticamente anche su INAD, in qualità di domicili digitali di persone fisiche.

Resta ferma la possibilità per i professionisti di modificare il domicilio su INAD, indicando un altro indirizzo PEC, diverso da quello presente in INI-PEC.

In seguito, dal 6 luglio, tutti i domicili eletti o modificati saranno ufficialmente pubblicati in INAD e resi disponibili alla consultazione.

## Sportello



### aperto tutti i giovedì

Per essere sempre più vicini degli agenti di commercio che chiedono interventi sulla loro posizione contributiva Enasarco, è stato istituito nei nostri uffici di piazza Brignole, 3/7 – Genova, lo “**Sportello Enasarco**” in funzione il **giovedì** dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Un esperto sarà a disposizione per espletare tutte le pratiche relative alle varie problematiche che si possono incontrare con il nostro Ente previdenziale. Gli incontri si svolgeranno **solo ed esclusivamente** per appuntamento chiamando la segreteria Usarci-Sparci al 010 595 48 38.

---

## Sportello



E' stato sottoscritto uno stretto accordo di collaborazione con un patronato che assicura alla nostra associazione servizi di eccellenza per tutto ciò che compete all'INPS. Tutti i mercoledì pomeriggio, presso la ns. sede, su appuntamento, sarà presente un consulente che potrà affrontare tutte le problematiche relative a:

- Tutti i tipi di pensione: Invalidità, Vecchiaia, Anzianità, Superstiti.**
- Rilascio immediato del modello CUD (non più fornito dall'INPS)**
- Verifica importo della pensione in pagamento e conseguente domanda di ricostituzione e supplemento**
- Verifica posizione contributiva, conteggio pensione, calcolo della decorrenza Invalidità Civile, Handicap e Indennità d'accompagnamento**
- Consulenza su Modelli ISEE e RED**

### **Tutti i servizi erogati sono gratuiti**

Per maggiori informazioni chiamare la segreteria Usarci-Sparci al 010 5954838

## La Parola al commercialista

a cura del Dott. Emiliano Delfino



### Le date dei contribuenti

**Entro il 30.6.2023, o 20.7.2023** per i **contribuenti interessati dagli ISA** [ovvero entro il **31.7.2023** con maggiorazione dello 0,40%] scadono i versamenti del saldo 2022 e primo acconto 2023 delle imposte dovute dai contribuenti IRPEF, IRES e IRAP.

Si rammenta che dal 2022 trova applicazione l'**esonero IRAP per tutti i contribuenti persone fisiche** esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, a

prescindere dal principio dell'autonoma organizzazione e dal possesso di beni strumentali.

#### Il saldo delle imposte 2022

Il **saldo** del pagamento delle imposte **IRPEF, IRES e IRAP** è determinato quale **differenza fra l'imposta risultante dal Modello Redditi (o Irap) 2023 e quanto già versato a titolo di acconto.**

*Continua a pag. 11* →



## Abbiamo cambiato IBAN!

Avvisiamo, soprattutto chi provvede ad effettuare pagamenti per mezzo Bonifici Bancari **con compilazione automatica,**

che **abbiamo cambiato conto bancario!**

I nuovi dati diventano:

**Banca Intesa Sanpaolo**

**IBAN: IT 55 H 030 6909 6061 0000 0168 635**

La Segreteria è sempre disponibile per qualunque eventuale chiarimento.

- Tel: 010/595483
- E-mail: [segreteria@usarciliguria.it](mailto:segreteria@usarciliguria.it)




**ISCRIVITI A USARCI SPARCI LIGURIA E AVRAI  
ASSISTENZA CONTINUA**

- **Consulenza normativa**
- **Calcoli indennità**
- **Previdenza INPS**
- **Previdenza Enasarco**
- **Servizio Camere di Commercio**
- **Servizio fiscale**
- **Legale**



### ***Consulenza normativa***

Inizio attività: iscrizione C:C:I:A:A, documenti necessari;  
 consulenza sugli AEC di categoria e codice civile; normativa relativa a settore industria; normativa relativa a settore commercio; normative codice civile;  
 Conciliazione in sede sindacale: redazione verbale di conciliazioni; implicazioni legali; verifiche su correttezza delle clausole contenute nel verbale.  
 Verifica mandati di agenzia, clausole vessatorie, patto di non concorrenza.



### ***Calcoli indennità***

Indennità suppletiva di clientela: esame delle entrate provvigionali negli anni del rapporto, calcolo dell'importo spettante;  
 Indennità meritocratica: esame della situazione provvigionale dall'inizio del rapporto di agenzia  
 FIRR: controllo dei versamenti nel periodo, eventuali vecchi cumuli non liquidati, domanda di liquidazione;  
 Indennità sostitutiva per mancato preavviso: verifica provvigioni ultimo anno, calcolo indennità dovuta;  
 Indennità europea (art. 1751 del C.C): esame situazione provvigionale, calcolo indennità dovuta.

### ***Previdenza INPS***

Obbligo di iscrizione all'INPS  
 Contributi, calcolo, verifica dei versamenti;  
 Pensione, calcolo, previsione tempi mancanti alla pensione, calcolo importo pensione.  
 Adempimenti fiscali: importi versati nell'anno, monte contributivo, calcolo detrazioni fiscali  
 Portale INPS: come usare il portale, registrazione SPID, App mobile



## ***Previdenza Enasarco***



Estratto conto versamenti: controllo versamenti dovuti, esame della situazione contributiva negli anni;

Calcolo versamenti mancanti alla pensione: proiezione tempi mancanti alla pensione, previsione dell'importo pensionistico.

Domanda di pensione: pratica per ottenere la pensione, documenti occorrenti, espletamento della necessarie prassi per la presentazione, pensione anticipata;

Contributi volontari: Calcolo del dovuto, controllo del periodo minimo di versamenti, esame del progresso, stampa del bollettino MAV per il pagamento;

FIRR: richiesta liquidazione, controllo versamenti, richiesta liquidazione di mandato cessato da tempo, ma non liquidato;

Recupero contributi: esame dei contributi mancanti, richiesta contributi mancanti, denuncia all'Enasarco di quanto mancante;

Richieste interventi vari: attivazione Enasarco online, recupero pass word scaduta, installazione AppEnasarco, Modifica dei dati (indirizzo residenza, recapiti);

Mandati di agenzia: consultazione mandati registrati presso l'Ente, verifica dei dati (data di conferimento, di cessazione e tipologia).

Monitoraggio delle domande: visualizzazione dello stato di avanzamento di una domanda inviata alla Fondazione, stato delle pratiche in corso.

## ***Servizio Camere di Commercio***



Visure di certificati, Certificati iscrizione Cam. Com., visura bilanci soc. di capitali di mandanti e clienti, Protesti di clienti;

Iscrizione alla Cam Com. presentazione domanda, requisiti necessari, documenti da presentare.

## ***Servizio fiscale***

**Responsabile Tributario Usarci-Sparci Liguria:  
Dott. Emiliano Delfino**



Consulenza fiscale: esame costi agenzia, Conto economico dell'agenzia, bilancio di previsione, tax planning;

Regimi contabili: regime forfettario, contabilità ordinaria, contabilità semplificata;

Imposte: calcolo imposte sul reddito, oneri fiscali per regime fiscale, scadenze fiscali, redditi diversi, reddito d'impresa.

Fatturazione: fattura elettronica, archiviazione, compilazione;

Aliquote: IRPEF – IRAP – Quote INPS;

Dichiarazioni: IVA, redditi, ravvedimento operoso;

Bilancio di agenzia: analisi conto economico, conto economico comparato con anno precedente, budget di agenzia, controllo della gestione, previsione imposte da pagare.

## ***Legale***

**Responsabile legale Usarci-Sparci Liguria:  
Studio Legale Mortara**



Consulenza legale: su mandati di agenzia, controllo

Quadro normativo: contratto di agenzia, forma del contratto di agenzia, la zona nel contratto

Doveri e diritti: obblighi dell'agente, patto di non concorrenza, esclusiva, provvigioni, obbligo della mandante di informare l'agente;

Scioglimento del contratto: clausola di risoluzione espressa, le indennità,

Insinuazione in fallimenti e concordati.

Come in passato, **l'imposta a saldo non va versata** ovvero, **se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione** se il relativo importo è:

- **non superiore a 12 Euro**, con riferimento all'**IRPEF, relative addizionali e all'IRES**;
- **non superiore a 10,33 Euro** con riferimento all'**IRAP**, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito o credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere calcolato in misura diversa dalla singola legge regionale. In buona sostanza, ogni regione detiene una propria aliquota.

Entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette va effettuato **anche il versamento dell'IVA dovuta per i maggiori ricavi, o compensi 2022 indicati nel Modello Redditi 2023**, da parte dei **soggetti ISA** che hanno deciso di adeguare, ovvero migliorare, il proprio Indice di affidabilità.

Si rammenta che a tal fine nel Modello F24 va utilizzato il codice tributo "6494".

#### **Altre scadenze da ricordare**

Entro il medesimo termine di versamento delle imposte dirette va effettuato anche il versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva, a suo tempo calcolata nella misura del 3% del saldo attivo di rivalutazione, dovuta per il riconoscimento fiscale della **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni**, effettuata nel bilancio al 31.12.2020.

Va effettuato altresì il **versamento della terza rata dovuta per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione**, a suo tempo calcolata nella misura del **10%** del saldo medesimo, affinché la predetta riserva potesse essere distribuita fra i soci, così come stabilito dal D. L. 104/2020.

#### **Casi di esenzione dall'IRAP**

Quanto all'**IRAP**, si ricorda che l'articolo 1, comma 8, Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto, **a decorrere dal 2022, l'esonero dal pagamento dell'IRAP per le persone fisiche**, quindi non pagano più questa imposta:

- **esercenti attività commerciali**. Risultano beneficiarie dell'esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari;
- **esercenti attività di lavoro autonomo**. Considerato il riferimento alle *"persone fisiche"*, l'esclusione

non trova applicazione in caso di esercizio dell'attività in forma associata (vedasi le associazioni professionali).

L'esonero comporta l'esenzione dal calcolo e dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive ed opera a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione e, quindi, anche in presenza di dipendenti e/o collaboratori e di beni strumentali *"rilevanti"*.

#### **Gli acconti delle imposte 2023**

I contribuenti sono tenuti al **versamento dell'acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2023** (ovvero da dichiarare nel Modello Redditi o Irap 2024), entro i **medesimi termini previsti per il saldo 2022**, ovverosia entro il **30.6.2023/20.7/2023 oppure 31.7.2023** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

Come di consueto, l'acconto può essere determinato con l'utilizzo del **metodo "storico"** oppure con il **metodo "previsionale"**, tenendo presente che i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono effettuati in 2 rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 Euro.



**L'Usarci-Sparci di Genova ha attivo il servizio di collegamento in diretta con il Registro delle Imprese delle varie Camere di Commercio italiane.**

**Questo servizio ti permette di ottenere, attraverso la nostra segreteria, certificati, visure, bilanci e protesti di tuo interesse.**

**Rivolgiti ai ns. uffici, risolverai il tuo problema in pochi minuti.**

**Ti sarà più facile gestire la tua agenzia.**

## La trasformazione digitale

### La trasformazione digitale delle Aziende interessa anche le agenzie commerciali

**D**i solito, al momento della pubblicazione del nostro Notiziario, nessuno commenta o giudica o valuta i contenuti. Al contrario di cosa succede normalmente, la pubblicazione del mese di Giugno, ha avuto una serie di osservazioni che mi hanno lasciato perplesso. In sostanza, non dico moltissimi, ma un certo numero di agenti di commercio ha espresso considerazioni circa i contenuti troppo tecnici, sotto l'aspetto informatico. In conclusione mi si dice che lo Sparci Notizie sembra più un manuale di informatica che una news letter sindacale. Voglio far notare che ormai la trasformazione digitale delle Aziende interessa anche le agenzie commerciali e quindi è diventata sempre più importante la conoscenza e la capacità di rapportarsi con un PC piuttosto che conoscere le obsolete tecniche di vendita degli anni 50/60. Mentre un volta era la presenza dell'agente di commercio che produceva l'ordine oggi non è più così. Ho avuto clienti che, evoluti tecnologicamente, non prendevano in considerazione offerte speciali o sconti particolarissimi su ordini di materiali che, dopo una consultazione sul programma gestionale, non avevano avuto una sufficiente rotazione nei periodi precedenti. Si poteva quasi regalare il materiale, ma se non risultava sufficientemente rivenduto il cliente non acquistava. Questo dimostra che è necessario sapersi raffrontare con una clientela sempre più aggiornata. La conoscenza dei vari programmi di gestione ormai è diventata indispensabile, soprattutto nei rapporti con le mandanti. Chi dimostra di avere sempre la situazione sotto controllo ha una marcia in più e gode della considerazione delle proponenti.



Ormai è diffuso l'uso del collegamento con le varie rappresentate con i loro gestionali, sia per trasmettere gli ordini che per avere, in tempo reale, la posizione delle consegne e del materiale disponibile. La mia agenzia ad ogni inizio anno relazionava le varie rappresentate con file contenenti le statistiche di vendita ai vari clienti, l'indice di introduzione presso la

totalità della clientela, le previsioni per l'anno in corso, i budget dell'agenzia e una particolareggiata relazione sulla situazione del mercato e della clientela. So che i nostri report venivano "gelosamente" conservati dalle direzioni commerciali ed esaminati con attenzione. La nostra conoscenza dei gestionali delle varie aziende rappresentate ci veniva sempre riconosciuta come importante legame tra l'agenzia il territorio e le aziende rappresentate. Il più grande riconoscimento ci è stato dato da una mandante che, poco prima che la nostra agenzia chiudesse per raggiunti limiti di età, fummo invitati in azienda per testare il nuovo gestionale, in fase di elaborazione, per suggerire le eventuali correzioni necessarie alle esigenze delle agenzie sul territorio.

In cosa consiste la trasformazione digitale non è semplice definire; direi che è l'approccio con i clienti e che dà la priorità al digitale e a tutti gli aspetti di un'attività di business, dai suoi modelli alle esperienze dei clienti e ai processi e alle operazioni. Si devono utilizzare tecnologie digitali per sfruttare i dati e promuovere flussi di lavoro intelligenti, un processo decisionale più rapido e intelligente e una risposta in tempo reale alle mutazioni del mercato. Le aspettative dei clienti sono radicalmente cambiate e si possono creare nuove opportunità.

Sebbene molte organizzazioni abbiano intrapreso una trasformazione digitale in risposta ai cambiamenti del mercato, non si è mai trattato di una soluzione unica. Il modo giusto di pensare alla trasformazione digitale è adattarsi ad un ambiente in costante cambiamento. L'obiettivo è quello di sviluppare una base tecnica e operativa, e rispondere nel miglior modo possibile agli eventi e alle condizioni di mercato e alle aspettative dei clienti, che sono diventati imprevedibili e in evoluzione continua.

Agli agenti che mi hanno letto fino a qui suggerisco di migliorare la propria preparazione informatica considerando questo "nuovo" metodo di lavoro, che è profondamente diverso da quello di soli 20 anni fa, il solo che garantisce futuro della professione.

**Davide Caropreso**  
[gestione.comunicazione@usarciliguria.it](mailto:gestione.comunicazione@usarciliguria.it)

## Le prestazioni extra contrattuali

Spesso agli agenti di commercio vengono chieste prestazioni extra contrattuali

**T**roppo spesso agli agenti di commercio vengono chieste prestazioni che non fanno parte delle attività d'agenzia. Mentre per alcune mandanti queste attività sono svolte in automatico e senza recriminazioni, perché la mandante in qualche modo riconosce all'agente il merito di queste attività "extra contrattuali", altre aziende pretendono con arroganza e con presunzione che l'agenzia faccia attività che non sono di competenza. Ad un nostro associato che lamentava le pressioni che una mandante gli faceva per ottenere da lui interventi che, obiettivamente, esulavano dell'attività di vendita gli abbiamo consigliato di documentare con foto, con relazioni ed altro tutto ciò che l'azienda gli "imponesse di fare". Dopo circa 10 anni di agenzia, con un rapporto sempre sull'orlo della rottura, proprio per l'arroganza della mandante, il nostro associato viene disdettato, a fronte di un suo rifiuto a sottoscrivere un minimo di vendita, irraggiungibile. A questo punto tutto il nervosismo accumulato si è riversato in una richiesta economica a saldo della prestazioni che lui ha svolto nell'arco del periodo del mandato. Su nostro consiglio ha fatto una fattura di 29.836 euro che è il 3,5% dell'ammontare delle provvigioni incassate in oltre 10 anni, con queste motivazioni:



*Per prestazioni extra contrattuali da noi svolte per vostro conto durante tutto il periodo di rapporto di agenzia:*

- a) attività di formazione ed aggiornamento periodico a n° 104 venditori di sala mostra di n° 50 clienti;*
- b) controllo periodico dei magazzini dei clienti per rinnovo materiali da esposizione;*

*c) visite periodiche riguardanti controllo inventari presso clienti per materiali ceduti in conto comodatato;*

*d) visite periodiche di verifica presso sale esposizioni di clienti per controllo materiali esposti per sostituzione di quelli obsoleti;*

*e) progettazioni, misurazioni spazi e verifiche di fattibilità, esecuzione disegni riguardanti esposizioni nuove o in ristrutturazione di clienti;*

*f) interventi per definire gli aspetti tecnici inerenti la realizzazione di sale mostra presso clienti e relativa relazione descrittiva a Voi indirizzata.*

*g) assistenza e presenza di personale di agenzia ad ogni montaggio di nuova esposizione presso clienti;*

*h) interventi tecnici del personale di agenzia presso clienti utilizzatori e presso rivenditori a seguito richieste di intervento per difetti riscontrati su materiali, o non rispondenti alle caratteristiche indicate sui cataloghi.*

E' probabile che il titolare abbia fatto un salto sulla sedia quando si è visto recapitare questa fattura. Sono seguite lettere, PEC, e-mail, corrispondenza con l'ufficio vertenze dell'Usarci, telefonate. E' probabile che se il nostro associato avesse proseguito la sua azione avrebbe ottenuto qualche risultato. Quando si è arrivati a dover fare intervenire l'avvocato e andare in tribunale ha deciso di soprassedere non intraprendendo l'azione legale. Una cosa è certa quella mandante d'ora in poi prima di chiedere qualche prestazione agli agenti di commercio ci penserà molte volte.

**Davide Caropreso**

# Privacy

## Trattamento dati personali



**clienti, mandanti e fornitori devono essere informati che i loro dati PERSONALI sono trattati**

**Dal 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento Europeo sulla protezione dei dati PERSONALI e sulla loro circolazione.**

Ogni agenzia dovrà approntare un fascicolo in cui sono descritte in maniera chiara e precisa le scelte effettuate in tema "gestione dati" (acquisizione, memorizzazione, trattamento, comunicazione, e cancellazione).

In sintesi ogni **agenzia che gestisce dati di persone fisiche, (le società sono escluse da quanto sopra)** dovrà redigere:

Il registro dei trattamenti;

Il documento di valutazione dei rischi;

Il documento di valutazione di impatto;

Le procedure di "Disaster Recovery";

Mappare le esternalizzazioni dei dati verso eventuali responsabili esterni;

Mappare le nomine degli autorizzati al trattamento e provvedere alla loro formazione;

Allineare le informative alle nuove norme ed ottenere il consenso al trattamento del dato;

Altri adempimenti minori.

**Attenzione a non sottovalutare quanto sopra, si rischiano pesantissime sanzioni da parte degli Organi di Vigilanza nel caso in cui non si sia adempiuto agli obblighi di cui sopra.**

USARCI-SPARCI organizza incontri SINGOLI con un esperto del settore che, su appuntamento, è a disposizione per analizzare ogni posizione.

Per quanto espresso in precedenza, la partecipazione a questi incontri è fortemente caldeggiata.

**E' consigliato prendere immediato contatto con la segreteria per maggiori informazioni**

# Riforma al codice della strada 2023

## Otto sono le novità di rilievo della riforma del Codice della Strada 2023

Quando entrerà in vigore il nuovo Codice della strada 2023? L'approvazione in Consiglio dei Ministri è solo il primo passo, ora il ddl dovrà essere discusso in Parlamento prima di diventare legge. Secondo le stime potrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale e dunque entrare in vigore entro la fine del 2023.

Diverse le novità introdotte che riguardano tutti gli aspetti fondamentali del testo, dai nuovi obblighi per i monopattini elettrici alle sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza, fino alle regole per i neopatentati.

A seguire le 8 novità di rilievo introdotte nel nuovo Codice della Strada.



### 1. OBBLIGHI E DIVIETI PER I MONOPATTINI ELETTRICI

Una delle novità principali, riguarda la regolamentazione dei monopattini elettrici. Sarà infatti previsto l'obbligo di targa, (un contrassegno identificativo, e non rimovibile). Si introdurrà, poi, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a carico dei conducenti.

È prevista poi un'estensione dell'obbligo di indossare il casco per tutti, e non solo per i conducenti minorenni. Oltre alle questioni meramente formalistiche, il ddl propone anche diverse norme di comportamento. Nel dettaglio, dovrebbe essere introdotto il divieto di circolazione contromano per tutte le strade, anche quelle con doppio senso ciclabile dove per il momento è consentita.

Oltretutto, ai monopattini elettrici sarà permessa esclusivamente la circolazione su strade urbane, con un limite

massimo di velocità pari a 50 km/h. Infine, si imporrà ai gestori dei servizi di monopattini in sharing di installare sistemi di sicurezza che impediscano la circolazione nelle aree vietate.

### 2. NUOVI LIMITI PER I NEOPATENTATI

Una novità particolarmente discussa riguarda l'estensione del divieto di guidare auto "potenti" fino al raggiungimento di 3 anni di patente, anziché solo 1.

Il divieto sarà esteso a tutte le patenti conseguite dopo l'entrata in vigore del provvedimento, che non avrà dunque efficacia retroattiva. Dovrebbero essere però mantenute alcune eccezioni attuali, in particolare per:

- Veicoli al servizio di persone con disabilità, presenti a bordo, muniti di contrassegno.

- Conducente accompagnato da una persona con età inferiore o pari a 65 anni, con almeno 10 anni di patente, al suo fianco in qualità di istruttore.

Il limite dei 3 anni non sarà comunque imposto ai patentati che conseguiranno prima della scadenza patenti di categoria superiore, ossia BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE.

### 3. TOLLERANZA ED ECCEZIONI PER LE ZTL

Per quanto riguarda le Ztl, si prevede una tolleranza del 10% nelle aree in cui è applicato un termine massimo di permanenza. Nessuna sanzione all'uscita, poi, per chi entra nella Ztl prima del momento in cui è entrato in vigore il divieto. La ragione è quella di tener conto di eventuali imprevisti o eventi eccezionali che potrebbero comportare una permanenza involontaria oltre il consentito.

Non sono noti ancora i dettagli, ma ci si aspetta una definizione più precisa per evitare che l'entrata in orario antecedente al divieto costituisca un semplice lasciapassare per girare nella Ztl senza permesso.

### 4. AUTOVELOX E OMOLOGAZIONE

L'equiparazione delle misure di approvazione dei sistemi di rilevazione della velocità a quelle di omologazione. Si potranno così superare le difficoltà di valutazione da parte dei giuristi, precisamente giudici di pace e avvocati che da anni auspicano una riforma della questione.







## 5. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Riguardo all'accertamento delle violazioni, sarà consentito ai sistemi di rilevamento automatico di accertare contemporaneamente due o più sanzioni. La Polizia potrà accertare le violazioni più pericolose sulle autostrade e le strade extraurbane (ad esempio l'impropria occupazione delle corsie di accelerazione e decelerazione o le inversioni del senso di marcia), attraverso le telecamere e la relativa documentazione.

## 6. GUIDA IN STATO D'EBBREZZA E ALCOOL

Per chi è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza sarà vietata la guida con tasso alcolemico superiore a 0 g/l, anche se inferiore a 0,5 g/l, per evitare la recidiva. Altrimenti, nei due o tre anni di divieto, sarà possibile guidare soltanto con l'installazione dell'alcolock, un dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore al limite. Il dispositivo, che dovrà essere regolamentato dal ministero delle Infrastrutture, dovrà essere installato a spese del conducente.

## 7. SOSTANZE STUPEFACENTI

Stretta sull'uso di sostanze stupefacenti, consentendo agli agenti di effettuare immediatamente il prelievo della saliva in caso di sospetto di alterazione psico-

fisica. Le modalità dovranno essere specificate in caso di approvazione, ma si prevede la possibilità di accompagnare il conducente a effettuare il test presso le apposite strutture in caso di impossibilità. L'uso dei cosiddetti "drogometri" non è infatti possibile o efficace.

## 8. MINI-SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE

Per alcune gravi violazioni del Codice della strada, sarà introdotta l'automatica sospensione della patente, senza necessità di approvazione da parte del giudice di pace. Nel dettaglio, si fa riferimento a uno schema preciso basato sui punti posseduti sulla patente:

- 7 giorni di sospensione per chi ha tra 10 e 19 punti;
  - 15 giorni di sospensione per chi ha tra 1 e 9 punti.
- Si prevede, poi, il raddoppio della sanzione – rispettivamente a 14 e 30 giorni – per il responsabile di incidente stradale. La mini-sospensione riguarda le trasgressioni più pericolose, come il mancato uso delle misure di sicurezza per i bambini, l'uso di dispositivi elettronici durante la guida e la circolazione contromano. Si ipotizza, infine, la **revoca definitiva** della patente di guida per chi reitera le violazioni più pericolose.

# Una truffa ben congeniata a nome Enasarco



**OCCHIO  
ALLA  
TRUFFA!**

## Richiesta di restituzione del FIRR versato per l'anno 2023

Qui di seguito il testo di una mail truffa che è stata inviata alla maggior parte degli agenti o ex agenti Valeas, con la richiesta di restituzione del FIRR versato per l'anno 2023.

La mandante in questione, pare in fase di liquidazione, ha conciliato, presso Assolombarda, con molti propri agenti, la chiusura del rapporto. E' evidente che qualche "addetto ai lavori", conoscendo la situazione ha imbastito questa truffa, con l'intento di recuperare un po' di euro dagli agenti più sprovvéduti. I più attenti hanno cercato di capire a che banca fa capo l'IBAN indicato per il versamento di 1.235,67€.

Dopo ricerche attente è risultato che l'IBAN si riferisce a una carta prepagata. Truffa ben congeniata, ma è indispensabile la complicità di qualche addetto. Se qualche agente Valeas denuncia il fatto non credo sarà difficile risalire ai delinquenti che lo hanno progettato.

----- Forwarded message -----

Da: **Fondazione** <[firrenasarco@gmail.com](mailto:firrenasarco@gmail.com)>

Date: lun 10 lug 2023, 15:00

Subject: Firr

To: <[.....](#)>

L'anno 2023, li giorno 04, del mese di marzo, il sottoscritto ispettore di vigilanza, ha svolto gli accertamenti amministrativi di seguito verbalizzati, ai sensi e per gli effetti pro-tempore: della Legge n. 12/73 e successive modifiche; del Decreto Legislativo n. 509/94; del Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione ENASARCO approvato li 16/06/97, li 24/09/98, li 23/12/2003, li 19/07/2011 (G.U. 186 del 11/08/2011); della .L 689/81, della L.638/83, della .L 48/88, della .L 662/96, e loro successive modificazioni, nei confronti della Ditta VALEAS INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA, CODICE ATECO 21.20.09 attività esercitata :FABBRICAZIONE DI MEDICINALI ED ALTRI PREPARATI FARMACEUTICI.

sede legale:

Comune di Milano VIA ANTONIO VALLISNERI 10 20133 ITALIA.

All'accertamento, svolto presso LO STUDIO DEL CONSULENTE DELEGATO è presente il Sig. MARCHI in qualità di PROCURATORE.

Il presente accertamento riguarda IL periodo DAL 31.3.2022 AL 31.1.2022.

Risulta che sia stato versato Il FIRR 2023 dalla DITTA VALEAS sia all'AGENTE (che ne ha usufruito mediante bonifico diretto in seguito al verbale siglato in Assolombarda) che al Fondo che lo ha accantonato e corrisposto, per cui questa quota dovrà essere restituita all'ENASARCO.

- Sezione I

1. Contributi Fondo Previdenza
2. Contributo Fondo Integrativo di Previdenza
3. Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)
4. Sanzioni ex Art. 34 (Evasione contributiva)
5. Interessi di mora FIRR

Totale. 1.235,67€

Verbale Reg. Carico MI5013  
10143380 MI- 1030238

La sanzione civile di cui al precedente punto 4, è stata calcolata nella misura ridotta prevista dall'art. 34, comma 2, del Regolamento delle Attività Istituzionali in vigore dall'1/1/2012 (G.U. n. 186 d e l 11/08/2011).

Il mancato pagamento integrale di quanto richiesto a titolo di contributi e sanzioni - entro il 7^ giorno dalla notifica del presente verbale- determinerà l'applicazione della sanzione civile calcolata nella maggior misura prevista dall'art. 34, comma 1, del citato Regolamento.

Le sanzioni di cui all'Art. 34 non sono state ridotte, non avendo la Ditta reso dichiarazione di riconoscimento del debito.

I versamenti dovranno essere eseguiti direttamente alla Fondazione Enasarco di Roma mediante versamento sul conto corrente intestato a Fondazione Enasarco- Versamenti Accertamenti Ispettivi utilizzando un BONIFICO BANCARIO sulle coordinate IBAN:

IT98T36772223000EM002108763

Dell'avvenuto adempimento codesto Agente dovrà dare tempestiva conferma alla Fondazione Enasarco mediante invio dell'attestazione di pagamento a questo indirizzo.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato, senza che codesto Agente abbia provveduto a dimostrare l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione, il fascicolo verrà trasmesso alla Direzione Generale della Fondazione Enasarco - sede di ROMA- per li recupero del credito in via esecutiva.

Si applica, all'ipotesi dell'evasione contributiva, il beneficio della sanzione ridotta prevista dall'art. 34, comma 2, maggiorato di due punti, qualora il pagamento avvenga entro 7 giorni.

VERBALE CONCLUSIVO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO  
FONDAZIONE ENASARCO

Sede centrale e rappresentanza legale.

Via Usodimare, 31 - 00154 Roma  
UFFICIO DI MILANO

# Il contratto di agenzia

## Tutti gli articoli



Nella Gazzetta Ufficiale N. 65 del 19/3/99 è stato pubblicato il decreto legislativo 15/2/99 N. 65 che adegua la disciplina della attività degli Agenti di commercio alla direttiva 86/653 CEE. Il provvedimento in questione si era reso necessario a causa delle obiezioni sollevate dall'Unione Europea al modo in cui il Governo italiano aveva recepito la direttiva 86/656 CEE. In pratica il Decreto legislativo 65/99 integra il precedente Decreto Legislativo 303/91, apportando significative modificazioni alle norme civilistiche inerenti il Contratto di Agenzia. Provvedimenti, questi, cui si aggiunge l' art. 23 della legge comunitaria n. 422/2000 che, in attuazione del comma 4 dell'art. 20 della Direttiva Comunitaria n. 86/653, ha introdotto la c.d. indennità di non concorrenza, integrando l'art. 1751 bis codice civile. Pubblichiamo la versione aggiornata degli artt. 1742 – 1753 del codice civile (Libro Quarto –Titolo III -Capo X “Del Contratto di Agenzia”). *(Il testo che segue è aggiornato al 31/05/2002)*

### Art. 1742

#### Nozione

1.Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

2.Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

### Art. 1743

#### Diritto di esclusiva

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

### Art. 1744

#### Riscossioni

L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

### Art. 1745

#### Rappresentanza dell'Agente

1.Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami rela-

tivi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

2.L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

### Art. 1746

#### Obblighi dell'Agente.

1.Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.

2.Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'art. 1736 in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

3.E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.

### Art. 1747

#### impedimento dell'Agente.

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

### Art. 1748

#### Diritti dell'agente ed obblighi del preponente

1.Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

2.La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.



3. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

4. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

5. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare in tutto o in parte esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o in mancanza, dal giudice secondo equità.

6. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.

7. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

#### **Art. 1749**

##### **Obblighi del preponente**

1. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sia notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il

preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

2. Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

3. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

4. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 1750**

##### **Durata del contratto o recesso**

1. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

2. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

3. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

4. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

5. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.



## **Art. 1751**

### Indennità in caso di cessazione del rapporto

1. All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

2. L'indennità non è dovuta:

- quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali l'età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

3. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

4. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

5. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.

## **Art. 1751 bis**

### Patto di non concorrenza

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore ai due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione dell'indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1. alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2. alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3. all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4. all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

## **Art. 1752**

### Agente con rappresentanza.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti (1) il richiamo alle norme corporative è divenuto inoperante in base al RDL 09/08/1942 n. 721.

A cura dell'Avv. Andrea Mortara  
Fonte: sito WWW.Enasarco



## Pillole di Enasarco



A Cura di  
Giuseppe Gasparri

# Obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all'estero

**L**a CONFIMI IMPRESA – Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata – ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione circa la sussistenza dell'obbligo di apertura di posizione contributiva all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) per gli agenti che operano all'estero. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell'Ente di previdenza ENASARCO, si rappresenta quanto segue. Le fonti che regolamentano la contribuzione ENASARCO sono rappresentate dalla L. n. 12/1973 e dal relativo Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 40 della citata Legge. La L. n. 12/1973 circoscrive e individua l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO e, in base all'art. 5, comma 1, "sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani". Il Regolamento attualmente in vigore – approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione (22 dicembre 2010 n. 95 e 4 maggio 2011 n. 35) e con nota di questo Ministero n. 24 del 19

luglio 2011, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – circa l'ambito applicativo dell'obbligo di iscrizione, all'art. 2, comma 1, stabilisce che "sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all'articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia". La previsione del regolamento quindi "restringe" l'ambito di operatività dell'obbligo contributivo rispetto a quanto originariamente previsto dalla L. n. 12/1973, escludendo dal novero dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Fondazione ENASARCO "gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani". Per la definizione dell'obbligo contributivo di tali soggetti occorre fare riferimento all'art. 2, comma 2 del Regolamento citato che opera un esteso rimando alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Si tratta in tal caso delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009, che afferma il principio generale dell'unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale e che, per i lavoratori autonomi, stabilisce il principio della lex loci laboris ovvero della soggezione alla legislazione dello Stato membro in cui l'attività è esercitata.

In tal senso, come d'altronde previsto dal suddetto Regolamento della Fondazione, l'obbligo contributivo ENASARCO vale per l'agente italiano o straniero che opera in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, ma non per l'agente che opera all'estero nell'interesse di preponenti italiani – anche se ciò era previsto dall'art. 5, comma 1, L. n. 12/1973 – per i quali si applica l'art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 che impone alla persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione: - alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; - alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività. Al riguardo si fa presente che il Regolamento (CE) n. 987/2009, all'art. 14, par. 6, precisa che per “persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri” si intende “una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri”. Il medesimo Regolamento, inoltre, all'art. 14, par. 8, prevede che la “parte sostanziale di



un'attività autonoma” esercitata in uno Stato membro consiste in una “parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività” con riguardo ai criteri indicativi di fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e reddito. Se, in base a tali criteri, non si raggiunge il 25% del valore dell'attività, il Regolamento esclude che una parte sostanziale delle attività sia

svolta nello Stato membro in questione. Dispone, infine, il Reg. (CE) n. 987/2009, all'art. 14, par. 9, che per “centro di interessi” dell'attività di un lavoratore autonomo vanno considerati “tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale, o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze”. Si precisa che per gli agenti che operano abitualmente in Italia e si recano a svolgere un'attività affine esclusiva all'estero per massimo 24 mesi, il Regolamento (CE) n. 833/2004, all'art. 12, par. 2, prevede la soggezione alla legislazione del primo Stato membro. Pertanto, riassumendo in base alle disposizioni sopra riportate, l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile: - agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; - agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia; - agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività; - agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d'interessi; - agli agenti che operano abitualmente in Italia, ma si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi. Da ultimo, per quanto concerne la “residuale” categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all'iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.

# QUOTA ASSOCIATIVA 2023

## **la quota associativa 2023 è scaduta**

Abbiamo bisogno che ci dimostrate il vostro appoggio affinché il Sindacato possa ancora lottare al vostro fianco, Vi preghiamo, pertanto, di voler provvedere, per chi non lo avesse già fatto, di saldare la quota associative 2023.

Ricordiamo gli importi delle quote:

- € 200,00 per gli agenti operanti in forma individuale
- € 200,00 per l'amministratore delle Società , più € 30,00 per ogni socio componente la società;
- La quota associativa per i pensionati è di € 50,00

E' possibile provvedere al saldo della quota associativa 2023 o direttamente in segreteria  
Usarci-Sparci in via XX Settembre 10/8

o con bonifico bancario alla

**Banca Intesa Sanpaolo**

**Nuovo codice IBAN**

**IT 55 H 030 6909 6061 0000 0168 635**

**Si ricorda che la quota associativa è fiscalmente detraibile**

Chi ha già provveduto al pagamento del biennio **2022/2023** all'atto della sua prima iscrizione, non consideri questa comunicazione.